Penale Sent. Sez. 1 Num. 15100 Anno 2019
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

Data Udienza: 19/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da: SABINO ANGELO nato a PIGNATARO MAGGIORE il 25/01/1975

avverso l'ordinanza del 28/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso

udito il difensore

L'avvocato ROMANO PIETRO difensore fiducia di Sabino Angelo conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso



RITENUTO IN FATTO

- 1. Con ordinanza del 28.5.2018, il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con ordinanza del 2.5.2018, nei confronti di Angelo Sabino, sia per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata clan Lubrano-Ligato, sia per alcuni delitti di estorsione in danno degli imprenditori commerciali Giuseppe Marrandino, Domenico Santoro, Angelo Russo, Gennaro De Rosa. Sulla base delle dichiarazioni di costoro e di quelle del collaboratore di giustizia Pettrone Giuseppe, nonché avvalendosi di intercettazioni di conversazioni, il Tribunale affermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dai quali emergeva che tali imprenditori erano stati costretti dal Sabino, talora in concorso con Davide Ianuario, con metodi riconducibili alla c.d. estorsione ambientale, ad acquistare periodicamente gadget di scarso valore economico.
- Il difensore di Angelo Sabino ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi.
- 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione. Il Tribunale ha confermato l'appartenenza del Sabino al sodalizio criminoso in assenza di riscontri individualizzanti. Dagli atti emerge, invece, la mancanza di legami fra il Sabino e la famiglia Ligato, nonché l'allontanamento del Sabino dallo Ianuario nel dicembre 2015.
- 2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai delitti di estorsione contestati, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 629, commi 1 e 3, 628, comma 3, cod. pen., 7 d.l. n. 152/1991, conv. dalla l. 203/91. La tesi della estorsione ambientale e dell'appartenenza dell'indagato al suddetto clan non trova riscontro nelle prove acquisite. Il Marrandino non ha fatto alcun riferimento al Sabino come intraneus del clan e si è limitato ad affermare di essere stato indotto ad acquistare i gadget solo dopo aver ottenuto uno sconto. Il Santoro non solo ha affermato di aver pagato parzialmente la somma dovuta, senza mostrare timore nel rifiutare, ma non ha riferito di alcuna estorsione da parte del clan. Il collaboratore di giustizia Giuseppe Pettrone ha reso dichiarazioni prive di riscontro e comunque attinenti a fatti avvenuti ben quindici anni prima rispetto all'epoca dei fatti contestati. Il Russo ha affermato di essersi limitato a ordinare degli accendini, ma di non sapere se il Sabino facesse parte



del clan. Il De Rosa ha smentito apertamente l'ipotesi accusatoria, dicendo di non essere mai stato minacciato e di non aver avuto alcun timore nell'accettare la fornitura di gadget.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha attentamente analizzato le risultanze disponibili ed è pervenuto, senza incorrere in alcun errore di diritto, all'affermazione della sussistenza sia di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ipotizzati, sia di esigenze cautelari. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.

Il Tribunale ha rilevato che la primazia del clan Ligato sul territorio e il clima di intimidazione ivi esistente è circostanza nota e dimostrata dalla miriade di atti camorristici verificatisi in epoca recente, nonché dalle dichiarazioni delle persone offese. Inoltre, ha specificato che l'appartenenza del Sabino al sodalizio criminoso emerge dalle propalazioni del collaboratore di giustizia Pettrone Giuseppe, il quale ha riferito dell'inserimento del Sabino nel clan Ligato sin dal 2007. Il Tribunale ha ritenuto l'appartenenza dell'indagato al clan idonea a giustificare la contestazione dei delitti di estorsione, nonostante l'assenza di minacce esplicite e di atti violenti. Inoltre, il Tribunale ha precisato che le principali fonti di prova a sostegno delle contestazioni sono offerte dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché dalle dichiarazioni delle vittime.

Con riferimento alle condotte estorsive commesse in danno di Giuseppe Marrandino e di Domenico Santoro, il Tribunale ha rilevato che entrambe le vittime erano consapevoli del vissuto criminale dell'indagato e che furono indotte all'acquisto di *gadget* per timore di ritorsioni. In particolare, il Marrandino aveva descritto l'indagato come soggetto poco raccomandabile che viveva di espedienti. Con riferimento alla condotta estorsiva commessa nel 2015 contro Angelo Russo, il Tribunale ha osservato che la vittima aveva dichiarato di aver aderito alla richiesta estorsiva per timore di ritorsioni da parte del *clan* Ligato. Rispetto alla condotta estorsiva in danno di Gennaro De Rosa, il Tribunale ha precisato che costui, pur avendo negando di aver subito pressioni, ha confermato di aver aderito alla proposta di acquisto per il biennio 2015-2016.

In relazione a tutti i reati contestati come estorsione il Tribunale ha reso esplicite le ragioni sulla cui base ha ritenuto corretta la qualificazione. J.,...

- In definitiva, detta motivazione supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Le censure formulate nell'interesse del ricorrente, riguardanti la valutazione del compendio indiziario posto a fondamento del provvedimento impugnato, non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre il relativo apprezzamento motivazionale non si palesa, nella sua completezza, né manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa. In proposito, va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure cautelari la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. In concreto, il ricorrente contesta «nel merito» il quadro probatorio a carico, fondato sul risultato delle indagini svolte, evidenziato nel provvedimento impugnato.
- 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Visto l'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.

Così deciso in Roma, 19 ottobre 2019.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Clen